



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 01.07.2019
Modificato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 30.09.2020
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27/10/2022
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 04.06.2025

Le note in calce sono un mero ausilio alla lettura e non fanno in alcun modo parte del testo del regolamento.

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 – Vigilanza.

CAPO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA

Art. 3 – Principi per la vivibilità urbana.

Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Art. 5 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali.

Art. 6 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e lago.

CAPO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Art. 7 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.

Art. 8 – Comportamenti contrari al decoro urbano.

Art. 9 – Decoro nell'esercizio di attività economiche.

CAPO IV – MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE

Art. 10 – Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro.

Art. 11 – Videosorveglianza privata.

CAPO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE

Art. 12 – Norme d'igiene.

Art. 13 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

CAPO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 14 – Condotte pericolose.

Art. 15 – Piante lungo le strade.

Art. 16 – Pulizia fossati.

Art. 17 – Sicurezza degli edifici.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Art. 18 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali.

Art. 19 – Negozi e articoli per soli adulti.

Art. 20 – Obbligo di vendita delle merci esposte.

Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada. Limiti all'esposizione di animali.

Art. 21 bis – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizio commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.

Art. 22 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

Art. 23 – Esercizio dell'arte di strada.

Art. 24 – Raccolta stracci o altri oggetti.

Art. 25 – Raccolta fondi.

Art. 26 – Commercio in forma itinerante.

Art. 27 – limitazione alle attività di promozione.

Art. 27 bis - Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori

CAPO VIII – DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI

Art. 28 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art. 29 – Patti di collaborazione.

Art. 30 – Sistema sanzionatorio.

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento mira a salvaguardare la serena e pacifica convivenza civile, nonché a garantire il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente.
2. Il presente regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del suddetto decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.

Art. 2 – Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Como, nonché a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari della ATS Insubria e alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui selezionati, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

CAPO II

NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA

Art. 3 – Principi per la vivibilità urbana.

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso, nonché la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, in modo particolare alle persone con ridotta capacità motoria. Nell'autorizzare l'esercizio di attività o l'uso di spazi pubblici, le Autorità competenti tutelano la libera e sicura circolazione delle persone

diversamente abili e delle fasce deboli, quali anziani, minori e relativi accompagnatori, anche dettando apposite prescrizioni.

Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di:
 - a) diminuire la funzionalità o danneggiare gli spazi e i beni pubblici, nonché i beni privati esposti in luogo pubblico.
 - b) salire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate, paletti salva-pedoni, paracarri, arredo urbano ed ogni elemento funzionale alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, nonché superare le recinzioni apposte dall’Autorità.
 - c) produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri, interessando anche indirettamente i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - d) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
 - e) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna, salvo che nei luoghi autorizzati.
 - f) consumare bevande alcoliche.
Il divieto non si applica:
 1. per quelle mescolate in bicchiere direttamente da attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 2. nelle aree espressamente autorizzate per manifestazioni temporanee e nei dehors et similia di diretta ed esclusiva pertinenza delle attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l’interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere sollecitamente eseguite delimitando preliminarmente, ed in modo efficace, l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
5. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
6. Quanto installato per impedire l’accesso alle proprietà private ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata, posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
7. È fatto divieto di richiedere denaro in prossimità delle aree semaforiche o delle aree di sosta, nonché delle aree mercatali e/o fieristiche, come forma di controprestazione per qualsivoglia attività.
8. È altresì vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo.
9. È vietato l’accattonaggio molesto¹.

¹Art. 669-bis codice penale, «Esercizio molesto dell’accattonaggio». Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3,00 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

Art. 5 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali.

1. È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.
2. È fatto obbligo al detentore di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico.
3. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di metri 1,50. È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato l'uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.
4. I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
6. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, nonché bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza in caso di deiezioni, al fine di diluirne quelle liquide e della ripulitura delle aree dalle stesse interessate.
7. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell'animale deve provvedere a diluirle con acqua.

Art. 6 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e lago.

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, lungo i corsi d'acqua e nel lago è vietato:
 - a. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - b. cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - c. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tali divieti siano espressamente segnalati;
 - d. transitare o sostare con veicoli a motore o elettrici sui viali interni dei giardini pubblici, fatta eccezione per le biciclette e per le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;

- e. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
 - f. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli;
 - g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- 1bis.* È consentito l'uso di pattini a rotelle, monopattini, skateboards o altri acceleratori di andatura purché non arrechino danno, molestie o pericolo.
- 2. Nei giardini pubblici, delimitati con recinzione o con vegetazione, attrezzati con giochi per bambini, è vietato fumare, introdurre bottiglie in vetro e bevande alcoliche.
 - 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
 - 4. Salvo che nelle aree all'uso destinate e segnalate è vietato fare il bagno nel lago, nei torrenti, nelle fontane e in genere in qualsiasi superficie d'acqua pubblica. È altresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquatica pubblica, ovunque presenti.
 - 5. Fatte salve le manifestazioni sportive specificatamente autorizzate, è sempre vietato l'esercizio della pesca nel parco di Villa Olmo, sul tondello della diga "Pietro Caldirola" area del monumento Libeskind, da dopo il molo di Sant'Agostino fino all'inizio dei giardini a lago. Nelle restanti aree lungo il lago la pesca è consentita, compatibilmente con i flussi di pedoni, adottando ogni cautela a tutela di quest'ultimi. Lungo la diga Foranea "Pietro Caldirola", fermo il divieto sul tondello, la pesca è consentita solamente dalle 15:00 alle 10:30 in vigore dell'ora solare e dalle 20:00 alle 10:00 in vigore dell'ora legale.

CAPO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Art. 7 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.

- 1. È proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili.
- 2. È vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al precedente periodo, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, qualora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti, nonché rifondere al Comune le spese eventualmente sostenute per gli interventi di pulizia e ripristino d'immobili privati sostenuti ai sensi del presente comma.

3. È vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da pregiudicare il decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati che si affacciano sulla pubblica via, con esclusione dell'interno di terrazze e logge.
4. È vietato abbandonare velocipedi o parti di essi su suolo pubblico.
5. In presenza di strutture per la sosta dei velocipedi, è altresì vietato collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, segnaletica, alberi, monumenti, recinzioni, cancelli, serrande e simili, anche private, nonché lasciarle su aiuole o aree verdi.
6. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione del velocipede. Negli altri casi, sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 10 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che lo stesso sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento.
7. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all'avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione. Laddove il velocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito al centro autorizzato.
8. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

Art. 8 – Comportamenti contrari al decoro urbano.

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti contrari alla pubblica decenza;
 - b. porre in essere forme di bivacco molesto, attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza, si appropriano, occupandoli, anche per brevi periodi, di siti destinati alla collettività;
 - c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli spazi pubblici, utilizzarli in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, sdraiarsi sul suolo pubblico ad eccezione dei parchi pubblici e delle spiagge;
 - d. somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Il divieto non si applica ai privati e alle associazioni che, anche tramite accordi con il Comune, si adoperano per la cura, il sostentamento e il contenimento delle colonie feline e dei gatti liberi che vivono nel territorio comunale;
 - e. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - f. usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

Art. 9 – Decoro nell'esercizio di attività economiche.

1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati.
2. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine. È necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di prolungata inattività.

CAPO IV

MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE

Art. 10 – Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro.

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. È vietato l'uso di qualunque mezzo, indumento o manufatto, tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della legge 22 maggio 1975, n. 152², nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore per l'accesso agli edifici regionali.
3. Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dell'area si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento dal luogo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48³.

²Art. 5, l. 152/1975. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

³Art. 9 comma 1, d.l. 14/2017, conv. l. 48/2017 e successive modifiche, «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi».

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48⁴, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano anche nelle aree urbane indicate nell'allegato A.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
 - a. la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
 - b. il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
 - c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
 - d. recare molestia o disturbo alle persone e agli animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - e. porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.
 - f. consumare bevande alcoliche, fatte salve le eccezioni dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente regolamento.

Art. 11 – Videosorveglianza privata.

1. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale devono comunicare al Comune di Como, entro 60 giorni dalla loro installazione, i seguenti dati: ubicazione dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del titolare dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del responsabile del trattamento. Per gli impianti già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i predetti dati dovranno essere comunicati entro 120 giorni. Eventuali variazioni nei dati già forniti dovranno essere comunicate entro 60 giorni dalla modificazione.
2. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Per la comunicazione dei dati relativi alla videosorveglianza privata il Comune potrà predisporre un'apposita applicazione telematica.
4. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private. Per impianti attivi all'interno di aree private si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all'interno di abitazioni private o loro pertinenze esclusive.

⁴Art. 9, comma 3, d.l. 14/2017, conv. l. 48/2017 e successive modifiche, «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi».

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE

Art. 12 – Norme d'igiene.

1. È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il proprietario o detentore di uno o più animali dovrà mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

Art. 13 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Nei limiti della propria competenza e in base alla disciplina applicabile, il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. È fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. Il pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone va valutato avendo riguardo soprattutto all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di adottare cautele per limitare frastuono o rumore.
4. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti.
5. Fatto salvo le consuetudini in essere relative al Natale, al Giovedì santo e alla Pasqua è vietato il suono delle campane o loro riproduzione nei giorni feriali dalle ore 21 alle ore 07.30 e nei giorni festivi dalle ore 21 alle ore 08.00. In ogni caso l'uso delle campane o loro riproduzione deve essere conforme alle disposizioni impartite dalla competente Autorità Ecclesiastica e limitato all'esclusivo uso liturgico e ai rintocchi degli orologi campanari per la segnalazione delle ore e delle mezz'ore. L'orario di divieto di cui al primo periodo è esteso anche agli orologi che scandiscono le ore attraverso segnali acustici.
6. È fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.
7. È vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate e il giorno di Capodanno.

CAPO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA,
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 14 – Condotte pericolose.

1. In luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.
2. Fatta eccezione per gli eventi pubblici debitamente autorizzati e per le aree appositamente allestite, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue.
3. È fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.
4. È fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
5. È fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
6. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
7. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant'altro non devono essere d'intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 1,80.
9. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite nel rispetto delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.

Art. 15 – Piante lungo le strade.

1. Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l'obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli in transito, ovvero che possano interferire in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, i medesimi soggetti hanno l'obbligo di mettere in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza

della circolazione sulla strada e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, le barriere stradali.

Art. 16 – Pulizia dei fossati.

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, talida causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Art. 17 – Sicurezza degli edifici.

1. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. È altresì vietato adibire a dimora locali a diversa destinazione ovvero dimorare in un numero di soggetti tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene dei locali o delle persone.
2. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Art. 18 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali.

1. Nel territorio del Comune trovano applicazione le limitazioni per la nuova installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.⁵

⁵ L'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500 metri dai luoghi sensibili: Istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili d'infanzia, luoghi di culto relativi alle confessioni religiose e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della L.R. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio"), impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale (art. 1, comma 2, della L.R. n. 3 del 2008), strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, oratori.

Art. 19 – Negozi e articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici è riservata esclusivamente ai maggiorenni ed è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 20 – Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada. Limiti all'esposizione di animali.

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla pubblica decenza.
4. È vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.
5. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non specificamente autorizzati al commercio di animali, con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. È altresì vietata l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita.

Art. 21 bis – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.

1. Su tutta l'area del territorio del Comune di Como è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico:
 - a) nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Questo periodo può eventualmente essere esteso con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni climatiche che rendono necessaria l'accensione degli impianti;

- b) nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quanto le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.

Art. 22 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

1. Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a. attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b. tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 23 – Esercizio dell'arte di strada.

1. Ai fini del presente regolamento, per arte di strada s'intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello".
2. L'esercizio dell'arte di strada è consentito esclusivamente negli spazi e nel rispetto di quanto indicato nel relativo regolamento comunale.

Art. 24 – Raccolta stracci o altri oggetti.

1. Chiunque svolga l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 25 – Raccolta fondi.

1. Il presente articolo disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, senza cessione di beni o con la mera distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini del soggetto promotore.
2. Ferma la disciplina per l'occupazione del suolo pubblico, la raccolta fondi di cui al comma precedente è vietata in tutte le aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prossime all'accesso di presidi sanitari e luoghi di culto; all'ingresso dei cimiteri è consentita unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione subordinata alla verifica di cui al comma 3.
3. La richiesta di raccolta fondi è subordinata alla presentazione da parte dell'ente richiedente di un documento informativo riguardante l'indicazione dei soggetti responsabili della raccolta e la destinazione dei proventi in misura non inferiore al 70% alla realizzazione della finalità dichiarata. La raccolta dovrà essere seguita dalla effettiva rendicontazione e destinazione dei fondi raccolti.

Art. 26 – Commercio in forma itinerante.

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate è vietato:
 - a. per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotatorie e delle intersezioni stradali, nonché ovunque costituisca causa di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del vigente codice della strada;
 - b. per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, all'interno della città murata e in prossimità di monumenti e musei.
2. Con specifica delibera della Giunta comunale possono essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi ovvero accordate deroghe temporanee in occasione di particolari eventi.

Art. 27 – limitazione alle attività di promozione

1. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi.
2. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei servizi di trasporto di persone, siano essi nautici, incluso diporto commerciale e noleggio occasionale, terrestri inclusi noleggio autovetture, motocicli, servizi taxi e NCC (Noleggio Con Conducente) o aerei invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che si trovano sulla pubblica via, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ad utilizzare i propri servizi.
3. È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
4. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, ove sia esposto in modo visibile un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell'eventuale apposito raccoglitore, se presente.
5. Rispondono della violazione di cui al presente articolo sia l'autore materiale che il beneficiario economico dell'attività oggetto della promozione vietata ai sensi dell'articolo 5⁶ della legge 24

⁶ Concorso di persone: quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 27 bis - Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori

Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, al fine di garantire la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e alla mobilità pedonale, in attuazione degli artt. 8 e 9 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, i gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti individuabili come referenti della visita, non possono essere composti da più di 25 persone. Non rientrano nel computo i bambini di età inferiore ai due anni. La presente limitazione non si applica ai gruppi scolastici, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio di istruzione.

È vietato lo stazionamento dei gruppi accompagnati in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette.

Nel caso in cui, in uno stesso luogo, siano presenti più gruppi di visita, è obbligo per la guida turistica o per l'accompagnatore del gruppo sopraggiunto far stazionare i visitatori ad una distanza adeguata dagli altri gruppi, tale da non arrecare intralcio evidente alla circolazione del flusso pedonale.

È vietato l'utilizzo, da parte della guida turistica o dell'accompagnatore, di strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la sanzione amministrativa, come prevista dall'art. 30 del presente Regolamento, sarà applicata a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica e/o dell'accompagnatore individuato come referente del gruppo.

CAPO VIII

DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI

Art. 28 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per la rimozione del pericolo, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione avvengono immediatamente, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Diversamente, copia del verbale con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere o del pericolo.
2. Se dal caso, l'organo accertatore ha facoltà di rimuovere i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o fonti di pericolo.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell'interessato.

Art. 29 – Patti di collaborazione.

1. Nell'ottica di perseguire l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti finalizzati ad attenuare o eliminare le conseguenze delle violazioni. A tal fine l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, favorisce la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato.
2. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
3. Con la stipula dell'accordo e fino al termine previsto per la sua attuazione, comunque non oltre i 60 giorni, l'Amministrazione comunale non darà corso ad ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. La stipula dell'accordo costituisce, a tutti gli effetti di legge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
4. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'ufficio del Comune di Como presso cui è stata prestata l'opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente precisando anche l'opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell'illecito commesso.
5. Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, terrà conto dell'opera svolta dal trasgressore nel commisurare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ingiungere il pagamento.

6. L'Amministrazione Comunale potrà stipulare patti di collaborazione, anche al fine d'incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere la sicurezza residenziale dei cittadini.

Art. 30 – Sistema sanzionatorio.

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000⁷. Si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81⁸ è individuata nel Dirigente competente per materia individuato in base al funzionigramma vigente. La Giunta comunale, all'interno dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso rispetto alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, l. 689/81.
3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione configuri anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione di cui al primo comma.
4. Qualora alla violazione del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.

⁷ Art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000, «Sanzioni amministrative».

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

⁸ Art. 18, l. 689/81, «Ordinanza–ingiunzione». Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza–ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza–ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza–ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza–ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 3 mesi dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Municipale e in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute negli appositi regolamenti già emanati o da emanarsi.